

Nel caso presente si tratta dell'accusa di una associazione vasta, numerosa; è chiaro che questo corpo morale composto di più individui e di tanti elementi non potrebbe sussistere se non vi è un capo che tutto diriga, che tutte le fila, per così dire, dell'associazione stessa tenga strette nelle sue mani. Un vero capo però di questa associazione manca.

Da chi non pensa alla necessità dell'organizzazione e dell'esistenza di un capo si dice: ma costoro si conoscevano, erano in relazione fra loro, essi frequentavano i medesimi luoghi di ritrovo, quindi l'associazione sussiste. Signori, la legge non dice, nè la ragione stessa ce lo suggerisce, che basti la conoscenza fra accusati di associazione perchè ne sorga la prova dell'esistenza dell'associazione stessa; è necessario ancora lo stabilire, che tra costoro vi sia un patto mediante il quale essi concorrano a commettere dei reati contro le persone e contro le proprietà; è necessario, che questo scopo si estrinsechi appunto in un reato, in un crimine, in un delitto, i quali daranno indizio dell'esistenza dell'associazione, come il battito del cuore dà segno della vita dell'uomo, nel cui petto è racchiuso.

Nella presente causa si vede mancare tal cosa per molti degli accusati; perciò io non so comprendere come riguardo a parecchi degli imputati si voglia mantenere ferma l'accusa di associazione se ad un tempo non si vogliono ritenere ed accusare e se non si possono provare siccome complici delle grassazioni di cui si sostiene essere autrice l'intera associazione. — Giacchè per tal guisa verremmo a dire che l'associazione è un corpo sociale, che tra i membri di essa vi ha solidarietà, vi ha uno scopo comune, vi ha un nesso, un'organizzazione, che il prodotto dei reati debbe dividersi tra i membri dell'associazione, ma che ciò, malgrado questa solidarietà si può dividere, che infine tra loro è stretta una catena che tutti li stringe alla associazione.

Fra le altre meraviglie poi, che io provai in questo dibattimento, vi ha pur questa, che noi abbiamo sentiti molti testimoni dell'accusa parlare di associazione e parlarcene con sicurezza come di cosa da loro perfettamente intesa, come di un reato discorrere anzi della presente accusa di associazione, quando per formarsi un concetto esatto dell'associazione hanno studiato lungamente e scrittori e Magistrati! Stupore il quale si accresce quando noi udiamo escire tale parola dalla bocca del ladro contadino di Giarole, Pietro Campesi, e del falsario bolognese, Celestino Bragaglia! — Ora dove sono gli elementi che costoro potevano avere presenti per venirli a parlare di *associazione*!

Più tardi vedremo come e quando questa parola di *associazione* sia stata pronunciata da Pietro Campesi per la prima volta dinanzi a voi.

Meraviglioso più ancora, che il Pubblico Ministero venga a sostenere un'accusa di associazione quando mancano fra le condizioni per dare vita a siffatto reato, quella specialmente della divisione del bottino. Non sono io, o signori, che affermo il difetto di simile estremo; io invoco l'autorità, che certamente il Pubblico Ministero non vorrà rifiutare, di Cesare Buonafede, di quel Cesare Buonafede di cui il Pubblico Ministero ci dichiarò essere irrefutabile la deposizione. Ora abbiate presente quello che il Buonafede, costui, che si dice perfettamente iniziato nei misteri non tanto dell'associazione, ma di tutti i misfatti di Bologna, ci veniva a dire.

Egli ci parlava della grassazione sofferta dal march. Guido Luigi Pepoli, ce ne diceva il giorno, le più minute circostanze, le ore, gli apparecchi, perfino ci contava le monete che furono derubate a quel povero vecchio marchese: Buonafede ci narrava quanti e chi erano coloro, che avevano presa parte a quella grassazione, cioè che erano dieci gli operatori e sei i coadiutori o complici, e che tutti questi sedici avevano stabilito tra loro di dividere il bottino, e ne avevano determinate le proporzioni, cioè ai dieci operatori eransi assegnate dieci parti, ed ai sei, che stettero fuori, si erano date due parti. Ora, o signori, dove è la tredicesima parte per questa

associazione? dove è quella parte, che dovrebbe essere riservata per coloro che sono pure i membri accusati di associazione? dove è la parte, che doveva consegnarsi a colei, che è detta dal P. M. la tesoriera, Maria Mazzoni?

Signori, tal bottino non fu diviso fra la associazione perchè questa non vi era.

Nè si ha, o signori, l'esempio solo che ho portato innanzi della grassazione Pepoli; voi ricordate che il Buonafede ci parlò del furto Zanetti, di quel furto in cui accusò se stesso con quella cinica spontaneità che fu rilevata egregiamente da un mio onorevole collega. Ebbene in questo furto Zanetti furono derubati franchi 3,900 circa parte in denaro e parte in effetti — Il Buonafede che si accusa il quattordicesimo nel numero dei ladri di questa somma ci narrò le proporzioni in cui venne divisa, che a lui toccò una data parte. Il Pubblico Ministero osservò nella discussione di questo capo d'accusa, che perfettamente questa parte toccata al Buonafede corrispondeva a quella che sarebbe toccata a ciascuno dei ladri che commisero quel furto, riguardo al loro numero ed alla somma depredata.

Or bene, se noi vediamo diviso l'intero bottino unicamente tra coloro che vi hanno preso parte, o signori, e che non altri che essi dovevano concorrere alle altre divisioni del bottino stesso, dov'è questa quindicesima parte che dovrebbe nel sistema dell'accusa toccare all'associazione?

Dove è la parte di seta, la parte di denaro la parte di oggetti rubati che Buonafede e gli altri autori del reato avrebbero messo in disparte per essere ripartita tra i membri dell'associazione? Noi non la vediamo. — Quindi è lecito il dire che non sussiste l'associazione voluta dall'accusa, che non esistono gli estremi dell'associazione quella essenzialmente manca della divisione del bottino, che lo scopo attribuito all'associazione è una creazione, che mancando lo scopo manca la associazione, e così questa è una chimera non essendo essa menomamente provata.

Io credo che l'associazione esistente eziandio tra coloro che secondo Buonafede presero parte al furto Zanetti ed al furto Pepoli di cui testè vi parlai, era una associazione occasionale, era un'associazione accidentale che nasceva effettivamente quando sorgeva per così dire un'occasione di commettere un atto contro la proprietà, od un atto contro le persone.

Il concetto, o signori, che ho di queste associazioni occasionali, perchè lo credo il vero, è quello che risponde ai fatti di cui ci occupiamo, vorrei poterlo trasfondere in voi.

Eccovi, o signori, come avvenivano questi reati: — Uno o più d'uno, non nuovo e forse consumato nei delitti, faceva ricerche quali fossero le persone che avevano denaro, ne studiava le abitudini, pensava al come giungere a porre le mani sul denaro, prevedeva le difficoltà, cercava il modo di sormontarle, e quando era ogni mezzo studiato, tutto preparato e prescritto, perfino i mezzi per salvarsi in caso di sorpresa, allora costui spingeva perfino la previdenza a fissare siccome più opportuni, il giorno, l'ora, il momento.

Quindi questo organizzatore si rivolgeva ad altri della stessa rima, perversi come lui, cui conosceva capaci, o per esperienza già fattane od in qualsivoglia modo, di prestargli l'opera loro, non stretti da alcun patto da alcun vincolo sociale o da altro, e mettendolo a parte di ogni cosa, nettamente lor diceva: volete voi prender parte a commettere questo reato? E si andava e si rubava.

Ecco in qual guisa si formavano queste riunioni di persone! Erano esse chiamate a cooperare ad un determinato reato ed erano chiamate in quel numero che occorreva a seconda delle difficoltà da sormontarsi, quanto ne

richiedevano i preparativi stati fatti da coloro che preordinavano questi reati — Ora questa associazione, che nasce per l'occasione, per commettere quel dato furto, quel determinato reato, che nasce lì per lì, per quella circostanza, possiamo noi dire che rappresenti l'associazione, quell'associazione organizzata che la legge prevede nelle sue disposizioni? Noi vediamo, ripeto, una riunione accidentale.

Se il permettete, o signori, senza accusarmi di improprietà io vi adduco un esempio, che credo risponda a cappello al mio concetto di queste associazioni occasionali — Fra persone oneste che amano la caccia, succede per così dire una riunione accidentale, come quella che avveniva per questi reati — L'esempio mio si aggira su scopo e persone affatto differenti; ma il modo di riunione parmi eguale, ed in questo solo io vedrò il punto di paragone.

Ecco un cacciatore, il quale sà in quale luogo si può andare a caccia di una determinata selvaggina, prevede il numero delle persone occorrenti, in una parola conosce ed indica quello che realmente è necessario onde abbia effetto una simile partita di caccia, un simile onesto divertimento — Egli il cacciatore, dirò organizzatore, si rivolge ad altri che sa amare tal genere di caccia, che sa avere forze fisiche capaci di resistere alla fatica di correre su balze ed energia di carattere da non temere i pericoli, che sa essere muniti di quanto occorre per quel determinato scopo; e vanno. Eccovi come questa partita di caccia nasce sul momento che è organizzata da un solo, e così ha luogo una riunione di cacciatori. Io, o signori, ho premesso che il paragone in tutte le sue parti assolutamente non regge nella qualità delle persone, e nella qualità dello scopo da raggiungersi dagli uni e dagli altri; quando si parla di riunioni di malfattori, di persone che tendono a commettere reati contro le persone e contro le proprietà, le loro opere non potranno mai biasimarsi abbastanza; ma io adducendovi quest'esempio di una riunione per esprimere in modo pratico il concetto che io ho dell'associazione accidentale, nata per l'occasione, io credo, o signori, che non fossi tanto lungi dal vero, e che l'esempio stesso potesse calzare al caso.

Tutti costoro, i quali seggono su quei banchi sono poi membri di questa grande pretesa associazione? Era egli necessario perchè si commettessero tanti misfatti in Bologna che fossero a centinaia gli associati? No, o signori, ed io per provarvi che effettivamente bene spesso un piccolo numero di malfattori getta il terrore e lo spavento non solo in una città ma in vasto paese vi richiamerò un fatto che traggo dagli annali giudiziarii del mio caro nativo paese.

Fu un tempo, in cui più d'una provincia del Piemonte era infestata da una banda di malfattori, dalla banda *Mottino*; si succedevano i reati di grassazioni, furti assassini, incendi. L'autorità spiegò il suo consueto zelo, per raggiungere i colpevoli, arrestò l'intera banda, ed essa fu giudicata dal magistrato d'appello di Torino. Là vi fu un dibattimento che durò dal 9 di giugno al 26 luglio del 1854; erano 23 gli accusati, 52 i capi d'imputazione, fra cui uno di associazione. Ebbene di questi 23 imputati nove unicamente erano accusati di associazione, e dichiarati colpevoli ne fu pronunciata la condanna. Lo potrebbe confermare l'onorevole mio collega l'avvocato Tecchio che prese gran parte a quel dibattimento, in cui la sua eloquenza raccolse meriti allori.

In quel fatto si vedevano nove soli malfattori, autori di tante scelleratezze! Nove soli malfattori mettere lo spavento in tutti gli animi degli abitanti di quelle provincie! E perchè non poteva avvenire la stessa cosa in Bologna? Perchè non poteva essere che quindici, sedici, ed anche venti malfattori fossero gli autori di quei reati cui ogni sera i cittadini erano obbligati a lamentare? Non è forse possibile che costoro non fossero cagione di quel lungo lutto che funestò quest'illustre Bologna che ho imparato ad ammirare e ad amare coll'affetto che si porta al paese natio? Perchè non potrà essersi ripetuto anche

qui quello che è avvenuto in Piemonte? Io potrei ricordare ancora altri esempi di bande che funestavano intere contrade e che poi nello stringersi delle fila venivano a riconoscere che si componevano di un numero grandemente minore dei 100, e dei 78 a cui si fanno ascendere gli accusati della presente associazione reputata autrice di tanti reati.

Io non passerò ad esame tutti gli elementi sovra i quali poggia l'accusa: questo esame venne fatto troppo bene da miei egregii colleghi perchè io debba aggingere ancora una parola. Così non vi parlo della lista della festa da ballo che fu trovata nel portafoglio di Luigi Mariotti, di cui l'accusa si fece un'arma per stabilire cotesta associazione vasta, immensa, composta di tanti e pessimi e scelleratissimi soggetti! Quella lista, ce lo dissero non solo gli accusati ma testimoni degni di fede, fu occasionata da una vera festa da ballo. E questa ritenetelo bene, o signori, ebbe luogo dietro l'autorizzazione, od il permesso, che vogliasi, dell'autorità di pubblica sicurezza, di quell'autorità che vigilava su cotesti malfattori, sugli accusati, che fin d'allora dicevansi sospetti altamente. Or bene, possiamo noi dire che questi uomini consumati al delitto, che questi uomini pessimi si rivolgessero all'autorità di pubblica sicurezza per avvertirla che si riunivano onde concertare misfatti? Possiamo noi supporre ragionevolmente che in una riunione, ove si trovano fanciulli e donne, dove si balla, dove si cena abbia luogo un concerto per grassazioni e per assassini o per altri misfatti? Signori, giurati, il voler sostenere ciò è un entrare, a mio avviso, nei confini dell'inverosimiglianza!

Non parlerò della lista della Maria Mazzoni come quella che si riferisce ad un reato già giudicato, dirò sabbene due parole della lettera che il Paggi scrisse a Mariotti, e che pure fu rinvenuta nel portafoglio di quest'ultimo. In questa lettera, e precisamente nel poscritto di essa si volle ritrovare un senso arcano, misterioso, il senso, per dirlo in una parola, che equivale al segnale dato all'assassino perchè scagli il colpo contro la vittima! Ora, chi sarebbe questo assassino a cui era diretto quest'avviso? o meglio, quale è l'assassinio che si sarebbe commesso dietro questo avviso fatale? Quello del questore Pinna. Ora fra gli accusati di questo reato havvi quel Demetrio Lambertini a cui si riferirebbe quel poscritto? No, signori. Come dunque si viene a dire, che in questo poscritto evvi un misterioso ordine, che vi è una parola, la quale accenna a costui di freddare la vittima che già era segnata dall'associazione? Signori giurati, io credo che nel vostro retto senso vedrete come non possa attribuirsi a queste parole un senso che veramente non hanno, nè possono avere. Oh! sarebbe il caso di ripetere il detto di quel francese, datemi uno scritto di alcuno ed io gli faccio sapere il patibolo!

Ma quasi non bastasse per dimostrare la nessuna importanza di questa lettera il riflettere alla persona, cui era diretto il poscritto, noi non sappiamo comprendere come questo Mariotti, che sarebbe un malfattore consumato, un pessimo soggetto, e quindi, appunto perchè consumato al delitto, molto guardingo nelle opere sue, abbia conservata quella lettera se un indizio di sua colpa. Dippiù io non vi so rendere ragione del perchè Mariotti, il quale fu arrestato il 18 marzo e stette poi nel carcere da quel giorno, il quale non potè comunicare con alcuno, ci abbia date quelle stesse spiegazioni delle parole contenute nella lettera del Paggi che ci fu data da molti altri testimoni; se non si suppone che vi fosse un accordo tra i malfattori di dare quella spiegazione. Accordò il quale sarebbesi fatto tra gente svelta, gente, che vive di dolo, di frode, che deve allontanare da se tutto quello che possa gettare il sospetto e servire d'indizio per istabilire la loro colpevolezza. Ebbene questo Mariotti così scellerato, così furbo, così inveterato nel vizio, ripeto, non ha distrutta questa lettera! era ben meglio gettare la lettera al fuoco, se compromettente, piuttosto che stabilire un accordo per ispiegarla! Tale accordo poi, si sarebbe potuto prendere per dare una conforme spiegazione nel caso che la lettera fosse caduta nelle mani dell'autorità inquirente. Allora dovrebbero dire, che Mariotti sapeva, ed i suoi soci sapevano,

che quella lettera era una prova di colpa. Quella lettera invece fu da essi conservata perchè nulla contiene assolutamente di sinistro, di avente allusione a reati. Non era certo un documento di stato di quest'associazione che si dovesse custodire, non era un resoconto, non ricorda un fatto, non una parola, non ha alcuno di quei caratteri che attribuiscono valore ad uno scritto: nulla, o signori, assolutamente nulla, se ne toglie quel senso arcano che il Pubblico Ministero attribui a quel poscritto; un uomo scevro di prevenzioni in questa lettera nulla assolutamente vi ritrova.

Signori, a questi argomenti che si appoggiano a scritti prodotti dal Pubblico Ministero, succedono quelli che furono raccolti dai testimoni sentiti in questo dibattimento.

Io entrerò in una discussione alquanto spinosa, ma la questione che io farò non è questione di persone, poichè io le persone le rispetto; ma è questione di principii.

Io non richiamerò se non unicamente e strettamente le risultanze del dibattimento, e di quei documenti di cui si è dato lettura.

È un fatto innegabile che il presente processo fu in gran parte attivato, e si erige su materiali che furono raccolti dall'autorità politica, le cui attribuzioni sono definite e dalla legge di pubblica sicurezza, e dal codice di procedura penale, e dallo statuto fondamentale del Regno, che è il palladio della libertà e dei diritti dei cittadini.

Qualunque attentato contro lo statuto è un delitto, è l'applaudire ad una violazione dello stesso, è l'applaudire alla sua rovina!

Ora, ripeto, gli elementi di questa processura furono in gran parte procurati dall'autorità politica, essa procedette agli arresti, essa raccolse gli indizi, essa raccolse quelle, che considerò prove, a carico degli accusati, e questi consegnò cogli elementi raccolti all'autorità giudiziaria.

Ebbene, i funzionari dell'ordine amministrativo sono i testimoni su cui si poggia sostanzialmente l'accusa.

Dal momento però che questi hanno prestato giuramento, e sono venuti dinanzi a voi a deporre come testimoni, i loro giudizi, le loro opinioni sono lanciati nella discussione, e la difesa ha il diritto di prendere ad esame le loro parole.

Essi anzitutto pertanto vennero ad informarsi sulla moralità degli accusati, sui motivi del loro arresto, ed enumerandosi gli indizi e quello che chiamarono prove.

Ma, o signori, se erano essi che avevano proceduto all'arresto, se erano essi quelli che avevano raccolti i primi indizi, se erano essi appunto che li avevano consegnati all'autorità giudiziaria, perchè li ritenevano malvagi e malfattori? essi avevano interesse a sostenere e giustificare il loro operato, e non potevano venire per certo a dirvi che si erano ingannati; se noi pretendessimo ciò, sarebbe un pretendere troppo da uomini, per quanto onorevoli possano essere.

Io vi domando, o signori, se a tali testimonianze si possa prestare intera fiducia.

Noi abbiamo veduto che i testimoni dell'accusa portati nella lista del P. M. furono sessantasette; trentadue di essi sono od impiegati o funzionari pubblici, 14 fra i testimoni furono condannati, 2 soli processati.

Se io volessi seguire le traccie del Pubblico Ministero io potrei tesservi, come egli ha tessuto, la biografia degli accusati, quelle di alcuni dei testimoni fiscali, che non sono affatto belle.

Voi però avete inteso la lettura delle fedine penali, voi avete sentito alcuni degli stessi testimoni ad ammettere le condanne avute, e dalle fedine risultare esservi fra di essi dei truffatori, feritori, ladri, grassatori, falsari.

Io, o signori, non dico di più; debbo dire però che tra questo numero di persone addette all'ordine amministrativo non vi sarebbe che una sola guardia di P. S., il Borgognoni, ma di questo per ora non parlo.

Noi abbiamo sentito dal Pubblico Ministero, ed egli lo ripeteva sovra l'appoggio delle deposizioni di questi funzionari, come gli accusati fossero uomini tristissimi e cattivi. Ho osservato però una cosa importante in tutto questo dibattimento, che la legge comunale cioè non fu ricordata mai; io so che l'articolo 13 della legge sull'ordinamento comunale nel definire le attribuzioni delle giunte comunali, domanda alle stesse l'ufficio di rilasciare i certificati di notorietà.

Alcuni di voi, o signori giurati, fu senza dubbio, in omaggio alle vostre virtù, chiamato dal suffragio dei vostri concittadini a sedere nei consigli comunali e nelle giunte municipali, e più d'uno di voi ha dovuto firmare questi documenti di moralità i quali dovevano servire per essere presentati od all'autorità amministrativa, od all'autorità giudiziaria. Ebbene, o signori, come va che in questo dibattimento l'autorità municipale non fu sentita mai? come mai per costoro così scellerati, così perversi, che la città tutta li chiama tali, l'organo legale, l'organo irrefutabile dell'opinione dei cittadini, l'autorità municipale, non è interrogata nè chiamata mai? Signori, erravo; una volta sola quest'autorità ha parlato; fu presentato un certificato da una giunta municipale, ed aveva il suffragio inoltre dei migliori cittadini di un intero paese; 118 erano i firmati a conferma di questo certificato; pure non fu tenuto in conto veruno, era a difesa! E questo certificato, e quella dichiarazione così solenne, così esplicita, così autorevole, così legale, così negli attributi e negli estremi della legge, quel certificato fu posposto alla dichiarazione d'una sola persona, di un solo ufficiale di Pubblica Sicurezza. E lo sa Ignazio Tomba! Signori giurati, io vi domando, poichè questa voce, che era la voce legale, non fu interrogata, potete voi riposare sulla deposizione di coloro che li riputavano malfattori? Prevedo, a questo riguardo, una obiezione per parte del Pubblico Ministero. Egli mi dirà; e perchè allora la difesa non si è provveduta di questi certificati delle giunte municipali? Certamente non debbo avere gran desiderio a procurarmi questo certificato dopo che ho visto il conto che ne fa il Pubblico Ministero: dal momento che 118 cittadini vengono a ripetere quello che dice una giunta municipale, e non sono creduti, ognuno debbe perder l'animo di procurarsi ancora sì civili documenti. Ma la difficoltà, o signori, è risolta, e prontamente.

I miei difesi appartengono quasi tutti alla città di Bologna: io avrei dovuto rivolgermi alla Giunta di questa nobile città; ma la Giunta, voi lo sapete, non rilascia certificati di moralità se non si presenta il *nulla osta* dell'autorità di pubblica sicurezza; per tal modo io dovevo rivolgermi alla Giunta municipale per domandare un certificato che dovesse servire di contrapposto a quello che dichiara l'autorità di pubblica sicurezza, e questa certamente me lo avrebbe diniegato.

E come mai l'autorità politica avrebbe scritto il *nulla osta* dopochè essa aveva dichiarato che erano scellerati, che erano pessimi soggetti coloro ai quali doveva giovare questo certificato?

Io ho per fermo che gli agenti di pubblica sicurezza, i testimoni possono avere errato; essi per legge di natura avrebbero pagato quel tributo che ogni uomo sovente paga, e che paga lo stesso egregio rappresentante del Pubblico Ministero il quale ci ha confessato che l'opinione da lui espressa partiva da *un uomo che erra, e che purtroppo spesso erra*. Epperò non credo, signori, di essere lungi dal vero quando affermo che a questi testimoni non si può prestare piena fede se noi dal noto argomentiamo dell'ignoto, se da quello che ci è perfettamente chiaro ed è risultato dal giudizio, veniamo a giudicare di quello che a noi non è dato di perfettamente appurare.

E valga il vero! Io sentii un impiegato affermare che vedendo egli una volta il viso di un uomo, di un accusato, lo giudicò un grassatore. E perchè costui non sarebbe stato piuttosto un ladro, un falsario, un uomo capace di altri reati? Questo non parmi sia degno di quella severità, di quella profondità che deve avere un funzionario pub-

blico, ed io potrei invitare Gall e Lavater, se fossero ancora in vita, a Bologna dove troverebbero un funzionario italiano che al semplice sguardo dato al viso di un uomo indovina quello che i detti autori, i quali studiarono sui libri e vegliarono le lunghe notti, non possono indovinare che avendo in mano la testa di un individuo, vale a dire le tendenze a quella specialità di reati che egli può commettere.

Ma, signori, abbiamo una testimonianza autorevole la quale ci dà le norme per giudicare del valore di queste deposizioni, e di alcuni di questi rapporti. Signori giurati, io traggio quest'esempio da un fatto avvenuto innanzi a voi e che nell'animo mio, come credo nell'animo di chi attentamente riflette, ha destata una grande sensazione.

Rammentatevi, signori, come nell'ultimo giorno della disamina dei testimoni, fu letto un rapporto dell'autorità di pubblica sicurezza di questa città, nel quale si diceva come un signor Romani cassiere di quel signor Cavazza che era venuto a deporre pochi giorni innanzi, chiamando *onesto* Giulio Galanti, avrebbe deposto di un fatto, il quale stabiliva l'immoralità e l'indelicatezza di Giulio Galanti.

Ciò vuol dire che colui il quale estese il rapporto aveva senza dubbio nelle mani i dati per giudicare di questo fatto, per conoscerne le circostanze, perchè io credo che un uomo di retto sentire non possa emettere un giudizio se non ha davanti a sé gli elementi per formarsi il medesimo.

Ora, se quest'uomo che emette un giudizio sopra un fatto, erra e completamente erra, con qual sicurezza possiamo noi crederlo ancora quando ci viene ad emettere altri giudizi, ed altre opinioni? quando queste riguardano fatti, di cui ci sono ignote le circostanze?

Ora, il Romani fu sentito qui, il rapporto diceva che il fatto di cui parlava la nota, era una prova dell'immoralità e dell'indelicatezza di Giulio Galanti, quel fatto invece fu la prova della sua immoralità e della sua delicatezza. Signori giurati, a questo fatto ogni commento è inutile!

Dalle cose fin qui discorse parmi debba arguirsi che intera fede non si può riporre nelle parole dei testimoni dell'accusa i quali ci parlarono d'*associazione* senza che però ce ne abbiano dichiarati gli estremi, senz'altro, lo si può dire, conoscano la forza della parola stessa *associazione*.

Tra tutti questi testimoni uno sugli altri primeggia per la vastità delle sue deposizioni e per la fede che gli attribuisce il Pubblico Ministero. E questi è Pietro Campesi; quel Pietro Campesi che un mio collega argutamente chiamò l'Achille dell'accusa, e che egli, da quel valente campione che è, trattò a colpi di mazza sul capo; si permetta a me, soldato a suo fianco, di cercare se questo novello Achille, come l'antico, avesse pure un calcagno vulnerabile, non toccato da una palude stigia, dove sia stato afferrato da colui che lo tuffò a somiglianza dell'antico.

Il mio collega vi disse: io non credo nulla di quanto dichiarò Campesi, perchè la morale e la ragione si oppongono a che gli si presti fede. Io invece seguirò un'altra via, io cercherò la chiave, per così dire, delle sue deposizioni, che, se fossero vere, sarebbero uniche negli annuali giudiziari.

Prima di tutto indaghiamo chi sia il Campesi. Io non lo chiamerò ladro, lo dissero tale più d'una volta i Tribunali; io lo chiamerò un *truffatore di confidenza*.

Quest'uomo ha la lingua sciolta, ha memoria, ha impudenza, ha audacia, ha una faccia di bronzo. In questo modo egli cercò di trovarsi un mezzo per non scontare la sua pena in un penitenziario. Vide che quei bolognesi che erano stati posti ai suoi fianchi in Voghera, gli prestavano un destro per esercitare questa sua truffa: fece un primo passo, poi un secondo, al terzo scriveva al Questore di Bologna, *facciamo passare l'oste della Pigna, poi quello del Falcone, quello della Palazzina*: poi faceva il quarto passo e diceva: *abbiamo scoperta la congiura, e noi*

*ci faremo onore, purghiamo Bologna, poichè siamo per purificare Bologna da questi malviventi.*

Ora questo Pietro Campesi è egli credibile quando afferma di avere avute queste confidenze? Ed ove avrebbe ottenuto, in caso, non le avesse avute, quelle nozioni che diede negli esami davanti all'autorità giudiziaria? Ecco il problema che io mi accingo a risolvere, problema che io dico altamente, risolverò, non ritrovando alcun altro colpevole fuorchè Pietro Campesi. Nessun uomo, nessuna autorità io la reputo biasimevole, ed intendo che le mie parole sieno prese nel loro vero senso, che non si dia luogo a nessuna interpretazione, perchè nessuna interpretazione è necessaria là dove la parola è franca e schietta. Io non troverò, lo ripeto, nella soluzione di questo problema alcun colpevole, alcun biasimabile o disonesto, non troverò nulla che sia a rimproverarsi fuorchè quello che io apporrò a Campesi.

Ma, per procedere a questo esame io debbo distinguere le confidenze che Campesi afferma avere avute dai diversi accusati, quelle avute nel castello di Voghera da quelle che avrebbe avute nel carcere di Bologna.

Campesi era detenuto nelle carceri di Voghera dall'ottobre 1861; nel giorno 3 di maggio 1862 Mariotti giungeva colà, ed era posto nel suo carcere; Mariotti ne ripartiva il giorno 12, e poco dopo Bertocchi era chiuso nello stesso carcere.

Questo, o signori, è il risultato della deposizione e del rapporto del sig. comandante Balla.

Il Mariotti sta con Campesi nove giorni, sebbene non interi, Bertocchi vi sta quasi due mesi.

Ebbene, Campesi riferiva il 28 maggio al signor Balla di aver avuto confidenze dal Bertocchi; dal Mariotti nessuna confidenza: se n'avesse avuta alcuna lo avrebbe detto al signor Balla come disse quelle che pretende di aver avute da Bertocchi; non vi era ragione di tacerle; ed è poi immensamente ipocrita la dichiarazione del Campesi emessa che egli non depose prima quanto gli avea confidato Mariotti per compassione di lui!

Questo pianto, o signori, è il pianto del coccodrillo innanzi la vittima che ha uccisa!

Ma, o signori: che cosa ha detto questo rapporto? Ha detto che si trattava di una *congiura politica*, di una vasta *congiura* il cui piano era di *sollevare una rivoluzione col pretesto delle imposte dei dazi ed altri pesi, non che di quello della leva, cose tutte che sotto il governo pontificio non esistevano, e così tentare di ridonare Bologna al papato, ed infine di compiere la consulta di esercenti e negozianti di polso.*

Questo esiste nel rapporto del 28 maggio.

Mariotti avrebbe scritto, si soggiunge, a Genova ad alcuni dei suoi per *avere altri mezzi, ma la ricerca riusciva infruttuosa attesochè colà, notate o signori, non esistono i pretesi che la consulta bolognese vorrebbe avere contro il governo.*

Lo scopo politico è dunque chiaramente delineato, e non credo che si possa precisare in modo migliore, ed è poi dimostrata a luce di meriggio l'organizzazione, l'esistenza di questa congiura per uno scopo politico dalla circostanza che questa congiura sarebbe stata capitanata da coloro che avevano tutto l'interesse che Bologna fosse tornata all'antica signoria.

Nel rapporto poi del 10 giugno il signor Balla riferisce che ha raccolto col solito mezzo di nuovo capo di camerata, *delle gran circostanze*; e quali sono queste *gran circostanze*? Che riuscirono vane le ricerche per *amplificare la consulta per la mancanza di nuovi pretesti*, parla di giuramenti, di parole, di parla in esecuzione di aiutare i membri della consulta i quali entrarono in carcere.